

CAMERA DEI DEPUTATI N. 210

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ABBATE, ALAIMO, CARLI, ALESSI, ARMELLIN, BORRA, CAFARELLI, CARLI, CARLO CASINI, CASTELLOTTI, CILIBERTI, DAL CASTELLO, DEGENNARO, DELFINO, FARAGUTI, FRANCESCO FERRARI, FORMIGONI, FRASSON, GELPI, IODICE, LECCISI, MAZZOLA, MENSORIO, NUCCI MAURO, PERANI, RANDAZZO, SANESE, TORCHIO, TUFFI, VISCARDI, VITI, ZOPPI

Modifica dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilità per i congiunti dei dipendenti statali

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fu varato nel lontano 1973, cioè quando gli italiani non conoscevano, e con essi il legislatore, lo spettro dell'inflazione e quando gli stipendi medi dei pubblici dipendenti non superavano le 160-180 mila lire.

In base al costo della vita dell'epoca il legislatore con l'articolo 85, secondo comma, del citato testo unico stabilì in lire 960 mila l'ammontare del reddito oltre il quale non si era consi-

derati nullatenenti e in conseguenza di ciò gli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, anche se inabili a proficuo lavoro, venivano privati della pensione di reversibilità.

Ma oggi un reddito di 980 mila lire annuo rappresenta un reddito giornaliero che non raggiunge le 2.685 lire; con tale reddito, quindi un cittadino italiano dovrebbe vivere.

Onorevoli colleghi, sediamo in un'aula del Parlamento perché i cittadini con il loro voto ci hanno delegato a rappresentarli e per varare leggi socialmente giuste e in modo particolare volte ad assicurare a tutti i cittadini almeno la sopravvivenza.

Il diritto alla sopravvivenza è sancito anche dall'articolo 38 della Costituzione, in particolare per il cittadino inabile, ma non si può certamente avallare la convinzione che un reddito di circa 2.685 lire

giornaliere può assicurare il minimo vitale: quindi, per i motivi appena esposti, si propone di approvare la seguente proposta di legge, compiendo in tal modo un atto di valore altamente civile e umano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulta possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore ad un importo pari al doppio di quello della pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».